

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC

CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 CPC

(e con richiesta di autorizzazione della notifica ai sensi dell'art. 151 cpc)

Per il Sig. **D'Urso Fulvio**, nato a Paternò il 14/10/1972 e residente in Mascalucia, via Ombra n.6, C.F.DRSFLV72R14G371T, elettivamente domiciliato in Paternò, via Piemonte, 7 presso lo studio dell'avv. Salvatore Bagnato (C.F.BGNSVT62C31G371O – PEC: salvatore.bagnato@pec.odcec.ct.it telefono e fax 095853434) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
- 2) Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
- 3) Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ambito Territoriale di Catania (C.F.: 80008730873), in persona del Dirigente p.t., con sede in Catania, Via Pietro Mascagni n. 52, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
- 4) I.I.S. "Francesco Redi" di Catania (C.F.: 93002880875), in persona del Dirigente p.t., con sede in Paternò, Via Lucania n. 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149;

resistenti

E NEI CONFRONTI

eventualmente, di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia ATA,



dell'USR Sicilia, Ambito Territoriale di Catania, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2024/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

resistenti potenziali

Per la declaratoria del diritto del ricorrente alla corretta valutazione del servizio militare nella graduatoria per le supplenze del personale ATA triennio 2024/2027 profilo di Assistente Amministrativo, Operatore dei servizi agrari e Collaboratore Scolastico, previa disapplicazione del D.M. 640/2017 del D.M. 50/2021 e D.M. 89/2024, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”*, con il conseguente riconoscimento del corretto punteggio da attribuire al ricorrente sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto in qualità di militare dell'Esercito, presso l'11° Battaglione Trasporti Etnea dal 10/11/1993 al 31/08/1994 e dal 01/09/1994 al 31/10/1994 per come dichiarato in domanda

PREMESSA

Il Sig. D'Urso ha presentato, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, apposita domanda di aggiornamento delle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per il triennio 2024/2027, per i profili di Assistente Amministrativo (A.A.), Operatore dei Servizi Agrari (C.R.) e Collaboratore Scolastico (C.S.), richiamando le domande recapitate nei pregressi trienni.

Nella propria domanda, presentata per l'Ambito Territoriale di Catania all'I.I.S. "Francesco Redi" di Paternò, il ricorrente dichiarava tra i titoli posseduti, anche il servizio militare di leva prestato nell'Esercito presso l'11° Battaglione Trasporti Etnea, dal 10/11/1993 al 31/08/1994 (già inserito nelle precedenti domande) e dal 01/09/1994 al 31/10/1994 affinché fosse valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo.

L'Amministrazione resistente, elaborata la domanda, attribuiva al ricorrente, nella graduatoria provvisoria pubblicata all'Albo della scuola capofila I.I.S. "Francesco Redi" di Paternò, il seguente punteggio: per il profilo di Assistente Amministrativo punti 11,07, per il profilo di Operatore dei Servizi Agrari punti 11,20 e per il profilo di Collaboratore Scolastico punti 13,32, sottovalutando il servizio militare svolto non in costanza di nomina, che veniva valutato solo 0,6 punti per ogni anno.



Al riguardo, il D.M. n.89/2024, ricopiando identiche non legittime previsioni dei precedenti D.M. n.50/2021 e D.M. n. 640/2017 (dei quali tutti si invoca la disapplicazione) prevede che siano attribuiti 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina e soltanto 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina.

Ciò in quanto il detto servizio “prestato non in costanza di nomina” è considerato dal Ministero resistente quale servizio generico reso alle dipendenze di altra amministrazione statale.

Invero, l'Amministrazione avrebbe dovuto attribuire al sig. D'Urso un diverso punteggio o, quanto meno, provvedere successivamente alla rettifica dello stesso, valutando il servizio militare non in ragione di 0,6 punti annui quale servizio in altra amministrazione statale, ma piuttosto 6 punti annui, alla stregua del regolare servizio reso nell'amministrazione scolastica e per l'identico profilo.

A tal fine il ricorrente presentava in data 27/08/2024 ricorso amministrativo al Dirigente Scolastico della scuola Capofila I.I.S. “Francesco Redi” di Paternò(CT), a seguito del quale, nella Graduatoria definitiva di Istituto, pubblicata all'albo della scuola in data 05/09/2024 al ricorrente veniva riconosciuto per il profilo di Collaboratore Scolastico il punteggio di 19,32.

In data 20/01/2025 il D'Urso, disoccupato dal 06/06/2003, veniva convocato, dall' I.I.S. “Francesco Redi” di Paternò, per una supplenza per il profilo di collaboratore scolastico fino all'08/02/2025 (la data finale si legge dal contratto allegato).

Individuato quale primo in graduatoria tra i convocati presenti, prendeva servizio lo stesso giorno.

In data 23/01/2025, però, il Dirigente Scolastico dell' I.I.S. “Francesco Redi”, emetteva Decreto di rettifica e convalida del Punteggio, **con il quale** venivano decurtati punti 6 del servizio militare, e con cui al ricorrente gli venivano riconosciuti:

per il profilo di **Assistente Amministrativo punti 11,07**(titolo di accesso p. 6,17; certificazioni. Informatiche e dattilografia p.1,60; attestati qualifiche legge 845/78 p. 1,5; servizi prestati in scuole paritarie per altro profilo p. 1,20 e servizio militare 0,60);

per il profilo di **Operatore dei servizi Agrari 11,70**(titolo di accesso p. 6 + certificazioni Informatiche e dattilografia p.3,30; servizi prestati in scuole paritarie per altro profilo 1,80; servizio militare 0,60);

per il profilo di **collaboratore scolastico 13,07**(titolo di accesso p. 6,17; certificazioni Informatiche e dattilografia p.0,30, servizi prestati servizi prestati in scuole paritarie per lo



stesso profilo punti 6,00, servizio militare 0,60).

Conseguentemente alla rettifica gli veniva revocato, con Decreto del 29/01/2025 l'incarico a supplenza ed annullato il contratto sebbene la convocazione era avvenuta per una supplenza fino all'08/02/2025.

Quest'ultimo atto è illegittimo ed è da annullare, nel caso del ricorrente, infatti, che ha prestato 12 mesi di servizio militare, in luogo degli 0,60 punti riconosciuti, l'Amministrazione avrebbe dovuto attribuirne 6, dal che una differenza di ben 5,40 punti mancanti.

In particolare, il punteggio di 13,07, attribuito al ricorrente per il profilo di **Collaboratore Scolastico, va rivalutato in pt.18,47** (aggiungendo, cioè, la differenza di punti 5,40 risultanti dal seguente calcolo: 6 punti annui (mesi 12 x 0,50 punti. al mese) da cui sottrarre i 0,6 punti (mesi 12 x 0,05 punti. al mese) già assegnati. Per lo stesso motivo il profilo di **Assistente Amministrativo, va rivalutato da punti 11,07 in punti. 16,47** ed il profilo di **Operatore dei servizi Agrari va rivalutato da punti 11,70 in pt.17,10**

Il sig. D'Urso, dunque, a causa della errata valutazione del servizio militare di leva, si vede revocare la supplenza conferitagli e si vede attribuire – si ribadisce erroneamente – un insufficiente punteggio nei profili professionali invocati, che non gli consente di ottenere una posizione più favorevole nelle rispettive graduatorie, come accadrebbe se il detto servizio fosse correttamente valutato.

A fronte di tale situazione, la resistente Amministrazione, nonostante consolidata giurisprudenza contraria, come si approfondirà *infra*, e nonostante il ricorso e le rimostranze dell'interessato, non ha provveduto a rettificare il punteggio e, pertanto, il ricorrente si trova oggi costretto ad adire l'adito On. le Tribunale in ragione dei seguenti motivi in

DIRITTO

Sul riconoscimento del maggior punteggio del servizio militare obbligatorio svolto non in costanza di nomina. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art.52 della Costituzione.

Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art.62 della Legge n.312/1980, dell'art.569, comma 3, del D. Lgs. n.297/1994 e dell'art.2050 del D. Lgs. n.66/2010.

Sul diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, 6punti, invece che 0,60, con il conseguente ricalco del punteggio complessivo attribuitogli e la corretta collocazione nelle graduatorie di istituto e di circolo



per il triennio 2024-2027 nelle quali è inserito, previa disapplicazione in parte qua del D.M. n.89/2024 e di tutti i DD.MM. precedenti.

L'art.52 della Costituzione stabilisce, al comma 2, che *“il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio di diritti politici.”*

Per dare attuazione a questo precetto Costituzionale:

1) l'art.62 della Legge n.312/1980 (*“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”*) stabilisce che *“il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”*;

2) l'art.569, comma 3, del D. Lgs. n.297/1994 stabilisce che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*;

3) l'art.2050, comma 1 e 2, del D. Lgs. n.66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) stabilisce che *“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per servizi prestati negli impieghi pubblici”*; *“2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza del rapporto di lavoro”*.

Com'è facile rilevare dalla lettera delle suddette norme costituzionali e di legge, il Legislatore ha stabilito che al servizio militare debba essere attribuito *“lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per servizi prestati negli impieghi pubblici”*, senza prevedere che al servizio prestato in costanza di rapporto d'impiego debba essere riconosciuto un punteggio superiore rispetto a quello riconosciuto al servizio prestato non in costanza di rapporto d'impiego (art.2050, comma 1, su richiamato).

Tanto, in ossequio alla *ratio* delle predette norme di legge, che è quella di evitare che l'assolvimento dell'obbligo di leva possa pregiudicare *“la posizione di lavoro”* del cittadino, necessariamente ritardata dal periodo di leva, e, quindi, di compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che abbiano dovuto lasciare il posto di lavoro o non abbiano potuto neppure ricevere incarichi, in quanto, una volta chiamati al servizio militare o civile sostitutivo, nessuna amministrazione può conferirgli incarichi.



In sostanza, per il Legislatore, il cittadino che viene chiamato a prestare servizio militare di leva o civile ad esso equiparato quando ha in corso un rapporto d'impiego è pregiudicato, nella sua *“posizione di lavoro”*, nella stessa misura in cui lo è il cittadino che venga chiamato alla leva quando non ha in corso alcun rapporto d'impiego.

La *ratio* delle predette norme di Legge, come ora dedotta, è stata esplicitata dal Consiglio di Stato, Sez. VII, nella sentenza n.7383/2022, nella quale ha evidenziato che, se è vero che, nel caso di servizio militare di leva o ad esso assimilato prestato in costanza di rapporto d'impiego *“si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva dal sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile....che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”*.

Nonostante il chiaro tenore letterale delle norme Costituzionali e di Legge su richiamate, il Ministro dell'Istruzione, all'allegato 1 lettera A (rubricato *“Avvertenze alle Tabelle A/1 – A/2 – A/3 – A/4”*) al D.M. n.430 del 13.12.2000 (rubricato *“Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”*), relativamente al personale ATA, ha previsto che *“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali”*.

In sostanza, il Ministro dell'Istruzione, pur ritenendo valutabile il servizio militare di leva e il servizio civile ad esso assimilato ai fini dell'inserimento delle graduatorie, sia che lo stesso fosse stato prestato in costanza di rapporto che al di fuori di esso, ha attribuito un punteggio superiore al primo rispetto al secondo.

Questa disposizione è stata pedissequamente riprodotta nell'Allegato A, sezione *“Avvertenze”*, lett. A) del D.M. n.640 del 30.08.2017 (*“Bando aggiornamento graduatorie di istituto terza fascia personale ATA 2017/2019”*), e, successivamente, nel D.M. n.50/2021 del 30.8.2017 (*“Aggiornamento graduatorie di istituto terza fascia personale ATA triennio scolastico 2021-24”*, che, nell'allegato A, sezione *“Avvertenze”*, lett. A), prevede che *“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono*



considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva", prevedendo, appunto, un punteggio differenziato a seconda che il servizio di leva fosse stato reso in costanza o meno di nomina

Da ultimo, il D.M. n.89/2024, in linea con i precedenti DD.MM., ha continuato a prevedere l'attribuzione di 0,6 punti per ogni servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, in quanto considerato come generico servizio svolto presso l'Amministrazione Statale, e di 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

Come detto nella parte in fatto, sulla base del D.M. n.89/2024, l'istante si è visto riconoscere, per il titolo rappresentato dal servizio militare, 0,60 punti, anziché di 6, in quanto lo ha prestato non in costanza di nomina.

È evidente che il D.M. ora menzionato e quelli che lo hanno preceduto, di identico tenore, attribuendo al servizio militare di leva ed al servizio civile ad esso equiparato prestato in costanza di rapporto d'impiego un punteggio superiore rispetto a quello riconosciuto al servizio prestato non in costanza d'impiego, anziché equipararli attribuendo ad entrambi il medesimo punteggio pari a 6, sia illegittimo e vada disapplicato, proprio nella parte in cui prevede questa distinzione, in quanto in palese contrasto, oltre che con l'art.52 Cost., anche con gli artt.62 della Legge n.312 dell'11.7.1980, 569 del D. Lgs. n.297/1994 e 2050 del D. Lgs. n.66/2010, su richiamati.

Come detto in precedenza, le succitate disposizioni equiparano, sia ai fini della valutabilità che del punteggio, il servizio militare di leva e il servizio civile ad esso assimilato prestato in costanza di rapporto a quello prestato non in costanza d'impiego, in quanto il pregiudizio patito dal cittadino è identico in entrambe le circostanze: tra le altre cose, le dette disposizioni non possono essere oggetto di alcuna interpretazione restrittiva, tantomeno se ad operarla è un D.M., che, com'è noto, non può limitare la portata applicativa della norma di rango primario (in tal senso, v. Consiglio di Stato, Sez. VI, n.8234/2019, il quale ha osservato che *"nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo"*).

Della questione si è occupato il Consiglio di Stato, Sez. VII, con la sentenza n.7383/2022, nella



quale si è pronunciato sulla domanda di annullamento del D.M. n.50/2021, nella parte in cui attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, in quanto considerato come generico servizio svolto presso l'Amministrazione Statale, e di 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina, in quanto considerato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato quanto segue: *"1. La tesi sostenuta nell'appello, ora sintetizzata, è fondata e sulla base delle disposizioni di legge in esso richiamate e precisamente:*

- sull'art. 62 della l. 11 luglio 1980, n. 312 ('Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato'), secondo cui "il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative");

- sull'art. 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, il quale prevede che a fini di carriera "il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";

- sul sopra citato art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, il cui comma 1, prevede che "(i) periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici".

2. Seppur riferita al personale docente, la prima disposizione esprime un principio di carattere generale nell'ordinamento scolastico, che in assenza di plausibili ragioni per discriminare sotto questo profilo il personale inquadrato nei ruoli ATA, in assenza di plausibili ragioni, deve ritenersi estensibile anche a quest'ultimo. Del pari la seconda delle disposizioni in esame, su un piano più generale derivante dalla sua collocazione all'interno del testo normativo recante l'ordinamento militare, prevede che il servizio prestato presso le forze armate è valutabile nei termini ivi previsti per i concorsi per l'assunzione di impieghi civili alle dipendenze della pubblica amministrazione.

3. Come si deduce nell'appello, entrambe le disposizioni trovano fondamento nell'art. 52, comma 2, della Costituzione, che nel sancire l'obbligatorietà del servizio militare nei limiti e modi stabiliti dalla legge aggiunge che il "suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino". Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di



attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.

4. Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini "dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile a fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito.

Il comma 2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche "in pendenza di rapporto di lavoro".

5. Se in questo caso si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile, al contrario di quanto statuito dalla sentenza di primo grado e del precedente ivi richiamato, che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate.

La lettura derogatoria seguita invece dalla sentenza di primo grado, secondo cui solo nel primo caso varrebbero gli imperativi di ordine costituzionale, si traduce in realtà in una non consentita abrogazione parziale della disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 2050, comma 1, dell'ordinamento militare, erroneamente fondata su un conflitto tra norme contenute in due commi della medesima disposizione di legge, che nel loro complesso convergono invece nel dare attuazione al principio enunciato dall'art. 52, comma 2, Cost. sopra richiamato.

6. Deve infine aggiungersi al riguardo che nel senso ora esposto si è espressa questa Sezione, nel recente precedente costituito dalla sentenza 10 marzo 2022, n. 1720, che in accoglimento



dell'appello di altri ricorrenti in via collettiva contro la stessa sentenza impugnata nel presente giudizio ha affermato principi in linea con quelli sopra espressi.” (in senso conforme, vedi, tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 9864 del 0912/2024 n.1720/2022, n.3286/2022 e n.266/2023).

Il Consiglio di Stato ha, così, dato continuità all’orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, che, da ultimo, con ordinanza del 2.3.2020, n.5679, con una pronuncia relativa ai docenti ma valida anche per il personale ATA, in considerazione del contenuto identico degli artt.485 (per i docenti) e 569 (per il personale ATA) del D. Lgs. n.297/1994, ha affermato quanto segue: *“secondo l’art. 485, comma VII, decreto legislativo 297 del 94, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione in ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...”. L’articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma I, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma II che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli...è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”; secondo controparte ministeriale, dal citato comma II, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato...Tale interpretazione non è corretta... deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell’articolo 2050, che il comma II non si ponga in contrapposizione al comma I, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche servizi di leva, svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma I si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma II ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all’articolo 52, comma II, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso, ai fini concorsuali o selettivi; è, dunque, lungo questa linea interpretativa, in cui l’articolo 2050 si coordina e non contrasta con l’articolo 485,*



comma VII citato, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (articolo 485 citato), come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 2050 comma I citato), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma II citato), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma I citato); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n.44 del 2011, art.2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie... (In tal senso, rispetto all'analogia previsione... Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 18 settembre 2015, numero 4343... ”J”) (sul punto, ex multis anche **Cass. n. 8586 del 2024**; Cass. n.15467/2021; Cass. n.35380/2021; Cass. n.41894/2021; Cass. n.22952/2016, Consiglio di Stato n.9355/2021, Consiglio di Stato n.266/2023, oltre che la copiosa giurisprudenza di merito (cfr. Corte di Appello di Roma sentenza 1658 del 26/04/2024 (n. 23/03/2023 RG); sentenza Trib. Bergamo n. 283_22 del 11.05.22; sentenza Trib. Busto Arsizio n. 63_23 del 20.02.23; sentenza Trib. Caltanissetta n. 247_23 del 20.07.23; sentenza Trib. Como n. 33_2023 del 02.02.23; sentenza Trib. Cosenza n. 2195_2022 del 21.12.22; sentenza Trib. Ferrara n. 116_22 del 15.11.22; sentenza Trib. Ferrara n. 117_22 del 15.11.22; sentenza Trib. Foggia n. 1629_23 del 09.05.23; sentenza Trib. Forlì n. 98_23 del 23.05.23; sentenza Trib. Marsala n.53_2023 del 31.01.23; sentenza Trib. Milano n. 1696_22 del 30.06.22; sentenza Trib. Padova n. 683_2022 del 20.12.22; sentenza Trib. Piacenza n. 45_23 del 21.03.23; sentenza Trib. Piacenza n. 55_23 del 18.04.23; sentenza Trib. Piacenza n. 80_23 del 30.05.23; sentenza Trib. Potenza n. 259_23 del 30.03.23; sentenza Trib. Roma n. 1852_23 del 22.02.23; sentenza Trib. Roma n. 2915_23 del 21.03.23; sentenza Trib. Roma n. 4561_23 del 04.05.23; sentenza Trib. Roma n. 6878_23 del 03.07.23; sentenza Trib. Trapani n. 42_2023 del 25.01.23; Sentenza Trib. Rimini n. 253_2023; Sentenza Trib. Rimini n. 255_2023; sentenza Trib. Roma n. 6687 del 23.6.2023; Sentenza Trib. Avellino n. 675_23; Sentenza Trib. Busto Arsizio n. 312_23 del 09.10.23; Sentenza Trib. Foggia n. 2895_23; Sentenza Trib. Benevento n. 955_23 del 17.10.23; sentenza Trib. Marsala n. 751_2023 del 24.10.2023; Sentenza n. 157_23 Trib. Pordenone; sentenza Trib. di Catania n. 4401/2023 del 03.11.2023; sentenza Trib di Catania n. 4402/2023 del 03.11.2023; sentenza Trib. di Caltanissetta n. 371_23 del 21.11.2023; Sentenza Trib. Tivoli n. 1933_2023 del 29.11.2023; Sentenza Trib. Tivoli n. 1931_2023 del 29.11.2023; dispositivo sentenza Trib. Pordenone n. 6_24 del 11.01.24; Sentenza Tribunale di Potenza n. 73_2024; Sentenza Tribunale di Lucca n. 81_2024 del



12.02.2024; *Sentenza Tribunale di Nola n. 743_2024 del 20.02.2024*). Trib. di Marsala n.53/2023, Trib. di Foggia, n.19/2023, Trib. Di Benevento n.283/2023, Trib. Roma, sent. Nn. 6687/2023, n.6689/2023 e n.6691/2023).

Alla luce di quanto ora esposto, appare evidente che il D.M. n.89/2021 ed i DD.MM. Precedenti aventi il medesimo contenuto, in precedenza richiamati, siano illegittimi e vadano disapplicati nella parte in cui attribuiscono al servizio militare di leva ed al servizio civile ad esso equiparato prestato in costanza di rapporto d'impiego un punteggio superiore rispetto a quello riconosciuto al servizio prestato non in costanza d'impiego, anziché equipararli, attribuendo ad entrambi il medesimo punteggio, pari a 6, in quanto il pregiudizio patito dal cittadino è identico in entrambe le circostanze

Anzi, a ben guardare, i Giudici di legittimità ed amministrativi, nell'interpretare le norme di Legge su richiamate, danno atto che le stesse si applicano, **innanzitutto**, al servizio militare di leva e al servizio civile ad esso assimilato prestato non in costanza di rapporto d'impiego e poi, anche, a quello prestato in costanza di rapporto d'impiego.

Se così non fosse, come precisato dalla Corte di Cassazione, la specificazione del II comma dell'art.2050 dell'ordinamento militare sarebbe illogica: ed, invece, la specificazione in un *comma distinto e l'utilizzo della locuzione "anche" aveva ed ha come specifico obiettivo quello* di evitare, addirittura, che il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro avesse una valutazione inferiore sulla base della circostanza che minore fosse il sacrificio patito.

Infatti, nelle su richiamate sentenze, si legge che “....***il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (articolo 485 citato), come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 2050 comma I citato), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma II citato), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma I citato)***”.

In sostanza, secondo i Giudici di legittimità ed amministrativi, il cittadino che subisce un pregiudizio a causa del servizio militare di leva e ad esso assimilato è, innanzitutto e maggiormente, quello che, nel momento in cui viene chiamato, non ha un rapporto d'impiego in essere, considerato che lo stesso non può ricevere incarichi per tutta la durata del servizio militare o civile sostitutivo.

Al contrario, il cittadino che riceve la chiamata quando ha in corso un rapporto d'impiego subisce un danno minore, considerato che, anche se non fosse stato costretto a prestare servizio



militare, avrebbe, comunque, continuato a lavorare e a maturare punteggio.

In altre parole, il cittadino che ha “la fortuna” di essere chiamato in costanza di rapporto di lavoro, vede certamente riconoscersi sia il punteggio acquisito per il servizio di leva o civile ad esso equiparato reso che quello per i mesi di lavoro resi prima della chiamata: al contrario, il cittadino che viene chiamato a prestare servizio di leva o servizio civile ad esso equiparato quando non ha un rapporto d’impiego e non può neppure averlo, in quanto deve assolvere all’obbligo di leva o civile, vede riconoscersi solo il punteggio per il predetto servizio. È evidente, quindi, il maggior sacrificio patito dal cittadino che rende il servizio non in costanza di nomina; ed è proprio tale maggior sacrificio ad aver spinto i Giudici di legittimità ed amministrativi ad interpretare le disposizioni di Legge su richiamate dando rilevanza, innanzitutto, al servizio militare e civile ad esso equiparato prestato non in costanza di nomina.

Una diversa interpretazione determinerebbe, addirittura, un doppio pregiudizio per il cittadino che presta servizio militare o civile non in costanza di impiego, considerato che quest’ultimo, non solo avrebbe un punteggio inferiore rispetto a chi viene chiamato durante il rapporto d’impiego, *mancandogli il punteggio dei mesi di impiego svolto, ma avrebbe anche un punteggio inferiore per il servizio.*

Ne consegue che l’istante ha tutto il diritto a vedersi riconoscere, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, 6 punti (0,50 per ogni mese), invece che 0,60 (0,05 per ogni mese), con conseguente ricalco del punteggio complessivo attribuitogli e la corretta collocazione nelle graduatorie di istituto e di circolo per il triennio 2024-2027 nelle quali è inserito, previa disapplicazione *in parte qua* del D.M. 89/2024 e di tutti i DD.MM. precedenti citati, nella parte in cui prevede che solo il servizio militare di leva obbligatorio prestato in costanza di nomina si possa considerare come servizio effettivo reso nella medesima qualifica e dia diritto al punteggio pieno.

Sussistenza dei requisiti legittimanti l’invocata tutela d’urgenza. Domanda cautelare ex artt. 669 bis, 669 sexies e 700 cpc

Il continuo scorrimento ad esaurimento delle Graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia ATA rende urgente ed improcrastinabile l’adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendo i requisiti dell’invocata tutela d’urgenza. La sussistenza del “*fumus boni iuris*” è comprovata dalla circostanza che la domanda attorea – stante tutte le ragioni sopra esposte - risulta di tutta evidenza fondata, così come legittimo è il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie mediante il riconoscimento del pieno punteggio relativo



all'espletato servizio di leva, essendo la giustezza e legittimità di tale domanda supportata da consolidata giurisprudenza.

Quanto al requisito del "*periculum in mora*" il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente alla decurtazione del reale punteggio spettante al ricorrente, è pregiudizievole e lesivo, in quanto impedisce allo stesso di essere chiamato per incarichi in modo preferenziale (sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista qualitativo/quantitativo degli incarichi conferiti) rispetto agli altri candidati che hanno un punteggio inferiore a quello effettivamente al medesimo spettante.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza del ricorrente di essere correttamente inserito in graduatoria, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio, già nel corso dell'anno scolastico (2024/2025) ovvero del prossimo (2025/2026), o ancora, in ogni caso, senza dover attendere lo spirare del corrente triennio di validità delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia, il cui aggiornamento non avverrà se non a partire dal prossimo triennio (2027/2030).

Infatti, il ricorrente, che si ribadisce è disoccupato dal 06/06/2003, e come si evince dalla dichiarazione reddituale non possiede alcun reddito, si trova oggi con ridotte possibilità di ottenere l'assegnazione di un posto di lavoro, avendo l'Amministrazione resistente riconosciuto un punteggio inferiore a quello a lui spettante.

I tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiusdica, ma consentirebbero agli altri aspiranti che precedono in graduatoria l'odierno ricorrente di ricevere incarichi al suo posto e, quindi, di acquisire indebitamente maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose, che inciderebbero nelle graduatorie future; determinerebbero altresì in capo al ricorrente l'ulteriore protrarsi del danno, provocando così la perdita di chances occupazionali – e della conseguente perdita della retribuzione - per tutto il tempo di durata del presente procedimento di merito.

A ciò aggiungasi, inoltre, che gli aspiranti che hanno ottenuto pronunce positive nei giudizi proposti innanzi ai Tribunali del lavoro (ovvero in sede di reclamo alle graduatorie provvisorie) stanno ottenendo (o hanno ottenuto in via di autotutela) l'attribuzione del corretto punteggio in graduatoria, circostanza quest'ultima che lede gravemente coloro che ancora non hanno promosso ricorso e/o chiesto al Giudice del Lavoro il riconoscimento della correzione dell'inserimento in graduatoria (o che non si sono visti accogliere il reclamo).

Il danno derivante da una eventuale mancata concessione del provvedimento di urgenza non è suscettibile di un risarcimento per equivalente.



Ed invero si deve pure tener conto che le graduatorie ATA di Terza Fascia sono bloccate per il triennio ai fini dell'ingresso di nuovi candidati, mentre ogni anno i soggetti inseriti nelle prime posizioni della graduatoria di III Fascia e che abbiano accumulato supplenze per almeno 24 mesi transitano alla graduatoria c.d. "24 mesi" o di "Prima Fascia" utilizzata per l'assunzione a tempo indeterminato, liberando così i posti apicali delle graduatorie ed abbassando il punteggio necessario per ottenere supplenze, almeno sino alla revisione. Quindi, ciò mette ancor più in evidenza la difficoltà, per l'esatta determinazione del pregiudizio economico patito dall'odierno ricorrente, proprio perché collegato ad eventi variabili. In buona sostanza, come è ben consapevole il Ministero resistente, non è possibile fare una previsione corretta della tipologia di supplenza che il candidato potrà ottenere e della sua durata o della data in cui potrà accumulare i 24 mesi per il passaggio alla Prima fascia utilizzata per l'assunzione a tempo indeterminato, quindi, è praticamente impossibile individuare un criterio oggettivo per calcolare a posteriori il punteggio perso ed il danno economico ricevuto nelle more del procedimento e, quindi, fissare un risarcimento per equivalente. Per tale obiettiva difficoltà non si formula alcuna domanda di accertamento e condanna al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità.

Ed invero, con la corretta valutazione del servizio militare prestato il ricorrente andrebbe a posizionarsi nelle prime posizioni per il profilo di Assistente Amministrativo, di Collaboratore Scolastico e di Operatore dei servizi agrari, in pratica in posizione sicuramente utile, ne è prova il contratto del 23/01/2025, per ottenere il conferimento di incarichi provvisori che andrebbero, altresì, ad accrescerne sia il bagaglio professionale che il punteggio complessivo per le prossime revisioni triennali delle graduatorie o per il passaggio alla graduatoria dei 24 mesi; diversamente, nelle more della definizione del giudizio di merito, il ricorrente non potrebbe ricevere incarichi e verrebbe ingiustamente scavalcato dagli altri soggetti iscritti, i quali andrebbero ad accrescere il proprio punteggio a discapito della legittima richiesta dell'odierno ricorrente. Non vi è dubbio, quindi, che il mancato riconoscimento del diritto alla valutazione di tale servizio durante il tempo occorrente per la conclusione del procedimento comporterebbe un irreparabile e grave pregiudizio per il ricorrente, cui si può avere ristoro solamente con l'emissione di un provvedimento cautelare.

A tal proposito, si cita una recente ordinanza collegiale del Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, che ha riconosciuto il *periculum in mora* in relazione alla possibile posizione raggiungibile dal ricorrente in caso di accettazione del ricorso, statuendo che «*Si stima sussistere anche il requisito del periculum, atteso che la di gran lunga deteriore collocazione in graduatoria*



attribuita al ricorrente (che, con l'attribuzione del punteggio rivendicato, andrebbe a posizionarsi nelle prime 35 posizioni per il profilo di Collaborat/ore Scolastico e nelle prime 43 per quello di Operatore Scolastico) si rivela idonea a determinare, in danno dell'interessato, il mancato conseguimento dell'auspicata occupazione lavorativa, con correlato pregiudizio non soltanto economico ma anche - e soprattutto - morale e professionale, non suscettibile di ristoro per equivalente.» (cfr. Ordinanza Cron. n°6832/2024; dello stesso tenore l'Ordinanza Cron. n°6839/2024).

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, il **Sig. D'Urso Fulvio**, come in atti rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, previ gli incumbenti di rito, e rigettata ogni contraria istanza, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare voler disporre la sospensione dell'efficacia del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0001300 del 20/01/2025 emesso dall'Istituto di Istruzione Superiore "Francesco Redi" di Paternò) e del decreto di annullamento del contratto di lavoro (Prot. 1628 del 29/01/2025 dell'Istituto Istruzione Superiore "Francesco Redi" di Paternò) e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere alla correzione delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale A.T.A ove l'istante è inserito, nelle posizioni che gli derivano dalla attribuzione dei punteggi a lui spettanti, e più specificatamente, punti 16,47 per il profilo di Assistente Amministrativo, punti 17,10 per il profilo di Operatore dei servizi Agrari, punti 18,47 per il profilo di Collaboratore scolastico; ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (D.M. 89/2024 e precedenti citati) e consequenziali (graduatorie di Circolo e di Istituto per III fascia A.T.A della Provincia di Catania vigenti per il triennio 2024-2027 per i profili assistente amministrativo, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico);

adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, voler accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0001300 del 23/01/2025



emesso dall'Istituto di Istruzione Superiore "Francesco Redi" di Paternò) e del decreto di annullamento del contratto di lavoro (Prot. 1628 del 29/01/2025 dell'Istituto Istruzione Superiore "Francesco Redi" di Paternò) e/o comunque caducarli con ogni e qualsiasi statuizione;

Accertare il diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti a procedere alla correzione delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale A.T.A ove l'istante è inserito, nelle posizioni che gli derivano dalla attribuzione dei punteggi a lui spettanti, e più specificatamente, punti 16,47 per il profilo di Assistente Amministrativo, punti 17,10 per il profilo di Operatore dei servizi Agrari, punti 18,47 per il profilo di Collaboratore scolastico;

Per l'effetto, accertare e dichiarare la conseguente validità del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dall'Istituto dell'Istituto Istruzione Superiore "Francesco Redi" di Paternò dal 20/01/2025 al 27/01/2025, e tutti gli effetti giuridici e i relativi provvedimenti inerenti il servizio prestato;

In via Istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile ai fini del presente ricorso;

Con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio.

Si allegano i seguenti documenti:

Domanda di inserimento/aggiornamento nelle Graduatorie terza fascia A.T.A presentata il 27.06.2024;

1. Domanda di inserimento Graduatorie ATA
2. Diploma di Maturità;
3. Diploma qualifica triennale;
4. Foglio di congedo illimitato;
5. Graduatoria provvisoria Collaboratore Scolastico
6. Ricorso al Dirigente Scolastico;
7. Graduatoria definitiva profilo di Collaboratore Scolastico;
8. Contratto di lavoro del 20/01/2025;
9. Decreto di rettifica e convalida punteggio;
10. Decreto di annullamento contratto di lavoro;
11. Sentenza Consiglio di Stato n. 9864 del 09/12/2024;
12. Sentenza Corte di Appello di Roma n. 1658/2024;
13. Scheda Did On line del 29/01/2025 ed autocertificazione reddituale;
14. documento di riconoscimento del ricorrente;



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (ex art. 151 c.p.c.)

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al corretto inserimento nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di III fascia A.T.A per la provincia di Catania per il profilo Collaboratore Scolastico.

Ciò implica che gli aspirati candidati attualmente inseriti nelle ridette Graduatorie per il medesimo profilo potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di incarichi, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nella Graduatoria interessata vengano scavalcati per il corretto inserimento del ricorrente.

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai candidati potenzialmente controinteressati, ossia a coloro i quali sono attualmente inseriti nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto per il triennio 2024-2027 per la provincia di Catania, per il profilo Collaboratore Scolastico.

Orbene, rilevato che

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio anche da pronunce dei maggiori Organi nomofilattici;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte e che anche i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che l'urgenza di siffatte procedure e le peculiarità del caso giustificano il ricorso a forme alternative di notifica

si chiede

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art.



151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Si dichiara, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato è di euro 259,00.

Salvis Juribus

Catania, data del deposito in Cancelleria.

Avv. Salvatore Bagnato





TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1152/2025**

tra

FULVIO D'URSO

Ricorrente

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Resistente

Oggi all'udienza del 9.04.2024 alle ore 10,43, innanzi al Giudice dott. R. Nicosia, è comparso per la parte ricorrente lo stesso personalmente assistito dall'avv. Salvatore Bagnato il quale insiste in atti

Il Giudice,

preso atto di quanto sopra,

ritenuto quanto dedotto e chiesto dalla parte ricorrente nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato il 5.02.2025

rilevato:

- che con provvedimento del 13.03.2025 è stato avviato il procedimento di notifica per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c.;

- che il P.M. in sede ha reso parere favorevole il 4.04.2025 ed il Presidente di Sezione, giusta delega del Presidente del Tribunale, in data 5-7.04.2025 ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità richieste dalla parte ricorrente;

considerato:

- che tra gli incombeni da espletare per il perfezionamento del procedimento notificatorio in parola è prescritto il deposito di una copia dell'atto introduttivo nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti il quale si svolge il processo nonché la pubblicazione di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale del ricorso e del presente decreto;



- che al contempo appare opportuno provvedere anche alla pubblicazione del ricorso unitamente al presente decreto sul sito del MIUR nonché presso il sito internet dell'Ufficio scolastico territorialmente competente;

- che la rituale costituzione delle parti resistenti deve effettuarsi nel rispetto del termine di cui all'art. 416 c.p.c.

visti gli artt. 127 e 127 *ter* c.p.c.;

ritenuti sussistenti i presupposti ivi previsti per la sostituzione dell'udienza già fissata con il deposito telematico di "*note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*" sì come prescritto dall'art. 127 *ter* c.p.c.;

ritenuto che per il contenuto delle note prescritto dalla legge possa indicarsi nei limiti dimensionali di cui all'art. 3 comma c) di cui al D.M. 7.8.2023, n. 110, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5;

considerato che va assegnato il termine perentorio come per legge per il suddetto deposito

P.Q.M.

FISSA l'udienza di discussione per giorno 9.07.2025 ore 9,15

ONERA parte ricorrente a notificare il ricorso e il presente decreto, secondo quanto disposto in parte motiva, nel rispetto modalità di legge entro il 12.05.2025

AVVERTE parte convenuta che la costituzione in giudizio oltre il termine di dieci giorni prima della sopra indicata udienza implicherà le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

DISPONE che la trattazione della controversia in parola si svolga secondo le modalità del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo quanto meglio indicato in parte motiva, salva facoltà per ciascuna delle parti di richiedere trattazione di presenza.

ASSEGNA a tal fine alle parti **termine perentorio sino al giorno e all'ora fissati** per l'udienza così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte suddette;

AVVISA che ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note scritte nel termine perentorio suddetto verrà assegnato nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata udienza in presenza e, nel caso in cui nessuna parte depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio sarà dichiarato estinto a norma dell'art. 127 *ter* c.p.c. sopra richiamato;

AVVISA altresì ciascuna parte che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto potrà –ove voglia- opporsi alla sostituzione dell'udienza a trattazione scritta, chiedendo



la trattazione dell'udienza in presenza, in mancanza dovendo intendersi prestato il consenso delle parti alla predetta modalità cartolare.

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.

Il Giudice

Dott.ssa Rita Nicosia

